



ALLEGATO A alla Dgr n. 2155 del 30 dicembre 2015



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 2155 del 17 dicembre 2015

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna seduta del 17 dicembre 2015:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota n. DAGL 0009830 del 14 novembre 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nel testo approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 novembre 2015, al fine dell'espressione del parere da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che il citato schema di decreto è stato diramato, il 19 novembre 2015, alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con richiesta di assenso tecnico;

RILEVATO che l'argomento in questione, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 26 novembre 2015, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti in un documento che è stato consegnato (All.A);

CONSIDERATO che il Governo si è riservato di valutare le proposte formulate dalle Regioni;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, trasmesso, con nota n. DAGL 0009830 del 14 novembre 2015, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddo

Il Presidente
Gianclaudio Bressa



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/117/SR03/C7

17-12-2015

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE**

**ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/27/UE CHE MODIFICA LE
DIRETTIVE 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE DEL CONSIGLIO E
LA DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO ALLO SCOPO DI ALLINEARLE AL REGOLAMENTO (CE)
N. 1272/2008 RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE,
ALL'ETICHETTATURA E ALL'IMBALLAGGIO DELLE SOSTANZE E
DELLE MISCELE**

Punto 3) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati:

All'articolo 1, comma 1, lettera c) va aggiunto il seguente periodo: "all'articolo 222, comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni: **"agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nelle loro miscele, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato"**.

Commento: si aggiunge la lettera a) del comma 1, dell'articolo 222 del D. Lgs 81/08, in quanto la si ritiene pertinente e la si integra con le sole parole "**nelle loro miscele**" riportate nel testo in carattere sottolineato.

L'articolo 1, comma 1, lettera c) va modificato nel modo di seguito indicato, le modifiche del testo sono proposte in grassetto: "all'articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: *"1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici entrino nello scopo e ambito d'applicazione o siano classificati in maniera armonizzata nell'ambito di tale Regolamento; "*

L'articolo 1, comma 1, lettera d) va modificato nel modo di seguito indicato, le modifiche del testo sono proposte in grassetto:

all'articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) "al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: *b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore o dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa Scheda di Dati di Sicurezza predisposta ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento (UE) n. 830/2015 della Commissione, e successive modificazioni ed integrazioni;* ";
- 2) "il comma 4 è sostituito dal seguente: *"4. Fermo restando quanto previsto dai Regolamenti (CE) n.1907/2006 e n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, il fornitore o il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio";*

L'articolo 1, comma 1, lettera e) va modificato nel modo di seguito indicato, le modifiche del testo sono proposte in grassetto:

"all'articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: *"d) accesso ad ogni Scheda di Dati di Sicurezza messa a disposizione dal fornitore o dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 830/2015, e successive modificazioni ed integrazioni."*;
2. il comma 4 è sostituito dal seguente: *"4. Il fornitore o il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai Regolamenti (CE) n.1907/2006 e n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni."*

L'articolo 1, comma 1, va integrato con una lettera f) bis, le integrazioni del testo sono proposte in grassetto:

f) bis - all'articolo 229, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione **di cui al Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.** ".

L'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2, va modificato nel modo di seguito indicato, le modifiche del testo sono proposte in grassetto:

"3. Agenti chimici: a) omissis... - tossicità per la riproduzione categorie 1A o 1B. omissis e **2 (H361).**

Roma, 17 dicembre 2015